

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 170

2 agosto 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

NORME REGIONALI IN MATERIA DI TRASPORTO PASSEGGERI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE. MODIFICA DELLA L.R. N. 30 DEL 1998 ("DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE")

Oggetto consiliare n. 2762

RELAZIONE

Il presente disegno di legge, prevedendo modifiche alla L.R. n. 30 del 1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale", intende definire le norme che regolano l'esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori con servizi di noleggio autobus con conducente, in conformità ai principi delle leggi nazionali e degli indirizzi comunitari in materia.

Fattori globali quali la libera circolazione delle persone, la crescita della domanda di trasporto per turismo su lunga percorrenza, l'apertura delle frontiere, l'ingresso di nuovi paesi nell'Unione Europea, le politiche di liberalizzazione e la tutela della concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto, hanno reso necessaria la riforma nazionale della normativa di riferimento. Con la legge n. 218 del 2003 ("Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente") è stato superato il sistema della licenza comunale, vincolata alla domanda di trasporto di tale bacino d'utenza, sostituendolo con un regime autorizzativo non più determinato dalla possibile domanda di trasporto di un comune, ma basato sulla capacità tecnico-economica-gestionale dell'impresa che intende effettuare tali servizi.

Le linee guida della riforma europea del trasporto viaggiatori con servizio noleggio autobus con conducente (NCC) hanno dunque trovato realizzazione nella legge dello Stato n. 218 del 2003 per le cui previsioni, le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, debbono regolare, con legge o regolamento, il rilascio delle autorizzazioni, gli accertamenti periodici di permanenza dei requisiti previsti dalle norme nazionali e comunitarie, il regime sanzionatorio, l'istituzione del Registro regionale degli esercenti tale attività, osservando a tal fine anche i principi desumibili dall'Intesa Governo-Regioni del 23 marzo 2005. Tale Intesa ha recepito in proposito orientamenti e raccomandazioni della Commissione europea fra i quali si segnalano quelli che prevedono che:

- le imprese che svolgono attività di trasporto collettivo passeggeri con autobus possono esercitare il relativo servizio di NCC esclusivamente con mezzi in loro disponibilità che non risultino oggetto di sovvenzioni pubbliche;
- gli Enti affidanti il servizio di trasporto collettivo passeggeri su percorso di linea non possano autorizzare, ai sensi dell'art. 87, comma 4 C.d.s., la distrazione dal servizio di linea al servizio NCC gli autobus sovvenzionati con fondi pubblici, eccetto il servizio disabili di natura non commerciale;

- sono esclusi dal divieto di cui al punto che precede gli autobus sovvenzionati con fondi pubblici, immatricolati entro la data di sottoscrizione dell'Intesa Governo-Regioni del 23 marzo 2005 a condizione che siano previste, idonee misure di restituzione della sovvenzione ottenuta, rapportata al periodo di utilizzazione ed alla quota della sovvenzione stessa;
- deve essere garantito da parte delle Regioni il rispetto del principio generale di separazione contabile tra servizi sussidiati e servizi a carattere commerciale.

La presente iniziativa legislativa, oltre ad armonizzarsi dunque con la normativa europea e nazionale di settore, ha il prevedibile positivo risultato di costituire, nell'ambito del trasporto collettivo di persone, un incentivo allo sviluppo del turismo, già attività economica di rilevante importanza nella nostra regione.

Illustrazione di sintesi del d.d.l. regionale

All'art 1 viene disposta l'integrazione, mediante l'aggiunta della lettera c-bis), della classificazione di cui all'art. 24, comma 5 della L.R. 30/98, prevedendo che il servizio di noleggio di autobus con conducente, come definito dall'art.2 della Legge 11 agosto 2003, n. 218, rientri tra i servizi non di linea di cui all'art. 24 citato.

L'art. 2 inserisce un Capo I-bis "Disciplina del noleggio di autobus non di linea con conducente" dopo il Capo I del Titolo III – Trasporto autofilotranviario e trasporto rapido a guida vincolata – della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30. Il nuovo Capo ha dunque finalità integrative della disciplina generale del trasporto regionale e locale di cui alla L.R. 30/98. Esso si compone di 8 articoli, i quali disciplinano rispettivamente: il rilascio dell'autorizzazione (art 26-bis), l'istituzione del Registro regionale delle imprese (art. 26-ter), le funzioni della Regione (art. 26-quater), le funzioni delle Province/Agenzie Locali per la Mobilità (art. 26-quinquies), l'uso di autobus sovvenzionati con fondi pubblici (art. 26-sexies), il Regolamento regionale e relativo regime sanzionatorio (art. 26-septies), la sospensione e revoca dell'autorizzazione (art. 26-octies), le modalità di consultazione degli utenti e operatori del trasporto pubblico non di linea (art. 26-nonies).

In particolare:

all'articolo 26-bis il comma 1, chiarisce che l'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente spetta alle imprese in possesso dei requisiti di seguito specificati dall'articolo medesimo ed è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte della Provincia dove l'impresa ha la sede legale.

Al comma 2, si è prevista, in merito ai requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione, una distinzione tra quelli concernenti l'impresa e quelli concernenti il personale utilizzato dall'impresa richiedendo solo per quest'ultimo il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di viaggiatori. Viene infatti chiarito che, ai fini del rispetto dell'articolo 2 della Legge n. 218 del 2003, le imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente debbano utilizzare per l'attività di trasporto esclusivamente personale in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di viaggiatori.

Tale norma costituisce dunque la soluzione ad un problema nella formulazione della normativa nazionale di riferimento (la citata Legge n. 218 del 2003), nella quale l'attività di impresa abilitata al trasporto pubblico non di linea con conducente viene riservata ai conducenti aventi determinati requisiti professionali, così sovrapponendo i requisiti richiesti per la titolarità di impresa abilitata al trasporto pubblico non di linea con conducente e i requisiti professionali richiesti per la professione di trasportatore su strada di viaggiatori.

Il comma 3, attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire con proprio atto il contenuto della domanda di autorizzazione, prevedendo, comunque, un contenuto minimo obbligatorio per la medesima. A tal fine vengono distinti i dati riguardanti l'impresa (denominazione, sede legale, numero di autobus destinati al servizio di noleggio e autobus acquistati

con contributo pubblico) e quelli riguardanti il personale utilizzato dall'impresa (numero e dati identificativi dei conducenti, il loro attestato di idoneità professionale e la tipologia del relativo rapporto di lavoro, nonché l'autodichiarazione attestante la regolarità contributiva dei conducenti).

Il comma 4, prevede che la verifica di permanenza dei requisiti indicati sia effettuata almeno a cadenza quadrimestrale per i dati di cui al comma 2 (utilizzo, da parte delle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente, per le attività di trasporto, esclusivamente di personale in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di viaggiatori) e a cadenza triennale per i dati, di cui al comma 3, riguardanti l'impresa e il personale utilizzato dall'impresa, fatta salva la verifica delle autodichiarazioni attestanti la regolarità contributiva dei conducenti, la quale viene effettuata a campione ogni anno.

Il comma 5, prevede i termini massimi per comunicare le variazioni di requisiti e dati.

All'art. 26-ter viene prevista l'istituzione del Registro regionale delle imprese che esercitano trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, suddiviso in sezioni provinciali gestite dalle Province.

L'art. 26-quater dispone che la Regione provveda alla raccolta dei dati nel Registro regionale delle imprese ed alla trasmissione periodica dei dati al registro nazionale delle imprese; formuli atti di indirizzo alle Province per l'esercizio delle funzioni attribuite; le modalità relative alla presentazione della domanda e la tipologia della documentazione richiesta fatti salvi i diritti di segreteria, conservazione, estrazione, copia dovuti alla Provincia, o alle Agenzie locali per la mobilità; adotti un regolamento per l'esercizio delle attività di noleggio con conducente di autobus.

L'art. 26-quinquies prevede funzioni in capo alle Province e/o alle Agenzie locali per la mobilità quali la tenuta delle sezioni provinciali del Registro regionale delle imprese ed il rilascio delle autorizzazioni, anche tramite le Agenzie locali per la mobilità, ove tali funzioni siano ad esse specificamente assegnate e che esse provvedono altresì all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 26-septies e 26-octies

L'art. 26-sexies, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3, della Legge n. 218 del 2003, regola transitoriamente la possibilità di distrazione dal servizio di linea di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche entro il 31 dicembre 2003.

L'art. 26-septies disciplina il contenuto del Regolamento regionale per l'esercizio delle attività di noleggio con conducente di autobus ed il regime sanzionatorio.

L'art. 26-octies individua e regola i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

L'art. 26-nonies prevede, a fini di coordinamento e di consultazione degli utenti e degli operatori del trasporto pubblico non di linea, un incontro annuale con le associazioni delle imprese e le associazioni dei consumatori; prevede altresì che la Regione tiene conto dei risultati di tali incontri al fine dell'esercizio delle proprie competenze.

L'art. 3, integrando la previsione di cui all'art. 19 comma 3, della L.R. n. 30 del 1998, rappresenta una novità rispetto a provvedimenti di medesimo genere e finalità adottati da altre Regioni poiché enuncia ulteriori possibilità (peraltro già richiamate all'art 26-quater di nuova istituzione sopra citato) di decentramento amministrativo in capo alle Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale in ordine alla tenuta delle sezioni provinciali del Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri con Servizio NCC di autobus ed al rilascio delle Autorizzazioni alla predetta attività.

L'art. 4, integrando la previsione di cui all'art. 28 comma 2, della L.R. n. 30 del 1998, è strettamente consequenziale alle previsioni combinate dell'art 2 del presente d.d.l in riferimento all'art. 26-quater e del successivo art. 3: richiama infatti la possibilità di un ulteriore decentramento amministrativo in capo alle Agenzie locali per la mobilità circa la tenuta delle sezioni

provinciali del Registro regionale delle imprese esercenti il Servizio di NCC di autobus e circa il rilascio delle autorizzazioni alla medesima attività.

L'art. 5, definisce un periodo transitorio unico per cui le licenze di noleggio con conducente di autobus rilasciate dai Co-

muni ai sensi della normativa previgente restano valide ed efficaci per il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale data le imprese sono tenute ad ottenere l'autorizzazione provinciale e ad iscriversi all'apposita sezione provinciale del registro regionale.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Integrazione dell'art. 24 della L.R. 30/98

1. All'art. 24 comma 5 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 ("Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale") dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

«c- bis) i servizi di noleggio di autobus con conducente definiti dall'art. 2 della Legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)».

Art. 2

Istituzione del Capo I-bis della L.R.n. 30 del 1998

Dopo il Capo I del Titolo III – Trasporto autofiltranviario e trasporto rapido a guida vincolata – della L. R. 2 ottobre 1998, n. 30 è aggiunto il seguente:

«CAPO I-BIS

Disciplina del noleggio di autobus non di linea con conducente

Art. 26-bis

Autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente da parte delle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia ove l'impresa ha la sede legale.

2. Ai fini del rispetto dell'art. 2 della Legge n. 218/2003, le imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente devono utilizzare per l'attività di trasporto esclusivamente personale in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di viaggiatori.

3. La Giunta regionale definisce il contenuto della domanda di autorizzazione la quale deve comunque indicare:

- a) riguardo all'impresa:
 - a1) la denominazione e la sede legale;
 - a2) il numero degli autobus destinati al servizio di noleggio;
 - a3) gli autobus acquistati con contributo pubblico;
- b) riguardo al personale utilizzato dall'impresa:
 - b1) il numero, i dati identificativi dei conducenti, il loro attestato di idoneità professionale e la tipologia del relativo rapporto di lavoro;
 - b2) l'autodichiarazione attestante la regolarità contributiva dei conducenti.

4. La verifica di permanenza dei requisiti indicati è effettuata almeno a cadenza quadrimestrale per i dati di cui al comma 2 e triennale per i dati di cui al comma 3, fatta salva la verifica dei dati di cui al comma 3, lett. b2), la quale viene effettuata, a campione, annualmente.

5. Ogni modifica dei requisiti deve essere comunicata:

- a) entro tre giorni dall'intervenuta variazione per i requisiti di cui al comma 2;
- b) entro quindici giorni dall'intervenuta variazione per i dati di cui al comma 3 lettere a) e b).

Art. 26-ter

Registro regionale delle imprese

1. È istituito il Registro regionale delle imprese che esercitano trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, suddiviso in sezioni provinciali, gestite ed aggiornate dalle Province, recante i dati di cui all'art. 26-bis, comma 3, lettera a).

Art. 26-quater

Funzioni della Regione

1. La Regione provvede alla raccolta dei dati nel Registro regionale delle imprese ed alla trasmissione periodica dei dati al registro nazionale.

2. La Regione inoltre:

- a) formula atti di indirizzo alle Province per l'esercizio delle funzioni attribuite;
- b) provvede alla vigilanza ed al controllo sull'esercizio dell'attività;
- c) determina le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegarsi ed i titoli richiesti, fatti salvi i diritti di segreteria, conservazione, estrazione, copia dovute alle Province o alle Agenzie locali per la mobilità da parte dell'utenza per la fruizione del servizio di rilascio delle autorizzazioni e assistenza tecnica, ove tali funzioni siano specificatamente ad esse assegnate;
- d) adotta un regolamento per l'esercizio delle attività di noleggio con conducente di autobus.

Art. 26-quinquies

Funzioni delle Province

e delle Agenzie locali per la mobilità

1. Le Province provvedono alla tenuta delle sezioni provinciali del Registro delle imprese ed al rilascio delle autorizzazioni anche tramite le Agenzie locali per la mobilità ove tali funzioni siano ad esse specificatamente assegnate. Esse provvedono altresì all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 26 septies e 26-octies.

Art. 26-sexies

Autobus sovvenzionati con fondi pubblici

1. Ai fini del rispetto dell'art.1, comma 3, della Legge n. 218 del 2003, e sino ad esaurimento, possono essere distretti dal servizio di linea mezzi acquistati con sovvenzioni pubbliche entro il 31 dicembre 2003, a condizione che sia restituita una quota parte della sovvenzione stessa rapportata al periodo di utilizzazione ed all'ammontare del finanziamento secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 26-septies

Regolamento regionale e regime sanzionatorio

1. Il regolamento regionale di cui all'art 26-quater comma 2 lettera d), reca prescrizioni relative a:

- a) sicurezza del servizio;
- b) regolarità del servizio;
- c) regolarità della documentazione attestante il possesso dei requisiti e adempimenti necessari al corretto svolgimento dell'attività;
- d) qualità del servizio;
- e) regolarità contributiva dei conducenti.

2. Le infrazioni alle prescrizioni del Regolamento regionale sono punite ai sensi dell'art. 4 L.R. 21/84, con sanzioni amministrative pecuniarie come di seguito specificato:

- a) le infrazioni alle norme di cui alla lettera a), con una sanzione da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3000, 00;
- b) le infrazioni alle norme di cui alla lettera b), con una sanzione da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2000,00;
- c) le infrazioni alle norme di cui alla lettera c), con una sanzione da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1500,00;
- d) le infrazioni alle norme di cui alla lettera d), con una sanzione da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1000,00;
- e) le infrazioni alle norme di cui alla lettera e), con una sanzione da un minimo di Euro 1000,00 ad un massimo di Euro 3000,00.

Art. 26-octies

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni qualora un'impresa commetta nel corso di un anno quattro infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale previste dall'art. 26 -septies, comma 2, lettere a) e b), concernenti

la sicurezza e la regolarità del servizio, o contravvenzioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge n. 218 del 2003. Qualora l'impresa commetta due o più infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni.

2. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di 3 mesi ad un massimo di un anno quando un'impresa commette nel corso di un anno almeno due infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale dell'art. 26-septies, comma 2, lettera e), concernenti la regolarità contributiva dei conducenti.

3. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di sette ad un massimo di trenta giorni qualora una impresa commetta, nel corso di un anno, quattro infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'art. 26-septies, comma 2, lettera c), concernenti la regolarità della documentazione attestante il possesso dei requisiti e gli adempimenti necessari al corretto svolgimento dell'attività. Qualora l'impresa commetta due o più infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni.

4. Fatto salvo quanto previsto per le infrazioni gravi, se l'impresa ha in disponibilità almeno 10 autobus il numero delle violazioni annuali di cui ai commi 1 e 3 che comportano sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ed aumenta altresì di una ulteriore unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni.

5. Ai fini del presente articolo costituisce infrazione grave l'illecito punito con una sanzione superiore alla metà del massimo previsto.

6. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa:

- a) effettua il servizio nonostante la sospensione dell'autorizzazione;
- b) incorre nell'arco di cinque anni in provvedimenti di sospensione per un periodo superiore a centottanta giorni;
- c) non rispetta il principio di separazione contabile tra servizi sussidiati e servizi commerciali nel caso di società o imprese che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale, sia noleggio autobus con conducente.

Art. 26-nonies

Consultazione degli utenti e degli operatori del trasporto pubblico non di linea

1. Le Province, in collaborazione e coordinamento con i Comuni e le Agenzie locali della mobilità, ogni anno organizzano un incontro di consultazione con le associazioni delle imprese e le associazioni dei consumatori per ve-

rificare stato e criticità del settore e dei servizi e le eventuali proposte per il miglioramento e l'incremento qualitativo del servizio, nonché per individuare azioni comuni e concordate.

2. La Regione tiene conto dei risultati degli incontri di cui al comma 1 al fine dell'esercizio delle proprie competenze di cui all'articolo 26-quater, comma 2.».

Art. 3

*Integrazione dell'art. 19 comma 3,
della L.R. n. 30 del 1998*

1. All'art. 19 comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) gestione delle sezioni del Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'art 2 della Legge 11 agosto 2003, n. 218 ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività, ove tali funzioni siano specificatamente assegnate.».

Art. 4

*Integrazione dell'art. 28 comma 2,
della L.R. n. 30 del 1998*

1. All'art 28 comma 2), lettera e), è soppressa la locuzione: «con qualsiasi mezzo esercitati».

2. All'art. 28, comma 2, della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente e la tenuta delle sezioni provinciali del Registro delle imprese esercenti tale servizio, quale articolazione del Registro regionale delle imprese di cui alla Legge n. 218 del 2003, tramite le Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale, ove tali funzioni siano specificatamente ad esse assegnate».

Art. 5

Norme finali e transitorie

1. Le licenze di noleggio con conducente di autobus rilasciate dai Comuni ai sensi della normativa previgente restano valide ed efficaci entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine le imprese sono tenute ad ottenere l'autorizzazione provinciale ed iscriversi alla sezione provinciale del Registro regionale delle imprese di cui alla presente legge. Le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate all'esercizio del servizio di noleggio con conducente entro i limiti e con le modalità previste dalla Legge n. 21 del 1992.

